

SENATO DELLA REPUBBLICA

—XVII LEGISLATURA—

Doc. IV
n. 5-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE MOSCARDELLI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI
INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE

DEL SENATORE

ANTONIO AZZOLLINI

nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti
(n. 1592/09 RG - n. 2629/11 RG - n. 3775/13 RG GIP)

Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Trani
il 21 gennaio 2014

—————
Comunicata alla Presidenza il 18 novembre 2014

ONOREVOLI SENATORI.- In data 21 gennaio 2014 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani ha trasmesso al Senato una domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Antonio Azzollini nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 1592/09 RG - n. 2629/11 RG - n. 3775/13 RG GIP).

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 29 gennaio 2014 e l'ha annunciata in Aula in pari data.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute dell'11 e del 25 marzo, del 10 aprile, dell'11 e del 24 giugno, del 1° e del 10 luglio, del 24 settembre e del 1° e del 7 ottobre 2014, ascoltando il senatore Azzollini, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nelle sedute del 25 marzo e del 1° ottobre 2014.

Nella seduta del 25 marzo il senatore Azzollini ha dato in distribuzione ai presenti una memoria riassuntiva e depositato un'ulteriore memoria difensiva, alla quale sono allegati dodici documenti, precisando che la stessa analizza in maniera più dettagliata i profili indicati sinteticamente nella memoria riassuntiva precedentemente depositata, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

In data 10 aprile 2014 la Giunta ha accolto la proposta del relatore di richiedere, attraverso la Presidenza del Senato, un'integrazione istruttoria al Tribunale di Trani, volta all'acquisizione di copia della notizia di reato del Corpo forestale dello Stato,

nonché del «cronologico» dettagliato di tutte le iscrizioni nel registro degli indagati a carico del senatore Azzollini, allo scopo di conoscere le date precise delle iscrizioni nel predetto registro per le singole e diverse ipotesi di reato.

L'integrazione documentale è stata trasmessa dall'autorità giudiziaria alla Presidenza del Senato in data 27 maggio 2014 e deferita alla Giunta il giorno successivo.

Nella seduta del 10 luglio 2014 la Giunta ha accolto le proposte - rispettivamente dei senatori Ferrara e Augello - di trasmettere al Presidente del Senato la richiesta volta all'acquisizione, dall'autorità giudiziaria competente, dell'ordinanza di proroga del termine di durata delle indagini preliminari del 27 gennaio 2012 (e di tutti gli atti richiamati nell'ambito della stessa), come pure di tutte le ordinanze riguardanti ulteriori richieste di proroga delle indagini stesse (con i relativi atti richiamati).

L'ulteriore integrazione documentale è stata trasmessa dall'autorità giudiziaria al Presidente del Senato il 29 agosto 2014 e deferita alla Giunta il 3 settembre successivo.

* * *

La richiesta di autorizzazione in esame, trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, concerne l'intercettazione di dieci conversazioni telefoniche registrate tra il 4 maggio 2010 e il 6 ottobre 2011 (sette ai primi di maggio 2010; due a settembre 2011 e una a ottobre 2011). Si precisa preliminarmente che il Giudice per le

indagini preliminari ha invece ritenuto inutilizzabili i tabulati telefonici di utenza sottoposta a intercettazione - relativi a tre tentativi di chiamata da parte di utenza intestata al senatore Azzollini - effettuati il 4 maggio 2010, per i quali il pubblico ministero richiedeva l'autorizzazione all'utilizzo.

La richiesta si colloca nell'ambito di due procedimenti penali pendenti nei confronti del senatore Azzollini, in concorso con altri imputati, che riguardano i lavori di realizzazione nel nuovo porto commerciale di Molfetta, vicenda svoltasi tra il settembre 2006, quando il progetto definitivo dell'opera pubblica fu validato, e l'ottobre del 2012, quando il senatore si dimise da sindaco del comune di Molfetta. Il senatore Azzollini, agendo in qualità di sindaco del comune di Molfetta, è accusato dall'autorità giudiziaria di aver commesso, in concorso con altri, oltre ad una serie di reati di abuso di ufficio di cui all'articolo 323 del codice penale - con correlativi gravi danni per il comune di Molfetta - anche i seguenti reati di cui:

all'articolo 416 del codice penale (associazione per delinquere), perché promuoveva, costituiva e organizzava un'associazione allo scopo di commettere delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, e contro la pubblica amministrazione collegati ai procedimenti amministrativi per la costruzione del nuovo porto commerciale di Molfetta e ai finanziamenti pubblici concessi a tal fine al comune di Molfetta;

al Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), dal testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) e alla legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991), perché dava luogo ai lavori per il nuovo porto commerciale di Molfetta (progetto esecutivo originario deliberato dalla Giunta comunale di Molfetta il 13 febbraio 2008) in aree sottoposte a vincolo storico-paesaggistico, a vincolo ambientale-naturalistico, a vincolo idrologico e tutelate dal PUTT Puglia (Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio della regione Puglia);

alla legge n. 81 del 2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e T.U.L.P.S. (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, regio decreto n. 773 del 1931), perché ometteva di valutare i rischi e di predisporre le relative misure di sicurezza in relazione all'eccezionale numero di ordigni presenti sui fondali delle aree oggetto dei lavori per il nuovo porto commerciale di Molfetta;

agli articoli 323, 479 e 640-*bis* del codice penale (abuso d'ufficio, falso ideologico, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), perché destinava somme, provenienti da finanziamenti statali e finalizzate a finanziare i lavori del porto, al pagamento delle spese correnti a vantaggio di privati, occultava tali distrazioni, presentava false rendicontazioni onde permettere al comune di continuare a ricevere tali finanziamenti, alterava i bilanci e attestava falsamente il rispetto del patto di stabilità;

all'articolo 479 del codice penale, perché attestava il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2010

riportante un falso avanzo di amministrazione e induceva la Giunta comunale ad approvare tale rendiconto e ad approvare il bilancio di previsione per il 2012, dando atto, in maniera non veritiera, che il comune non risultava deficitario;

all'articolo 640-*bis* del codice penale, perché ometteva di comunicare agli enti eroganti e agli enti deputati al controllo la pratica impossibilità di procedere nei lavori per il porto a causa della rilevante quantità di ordigni bellici presente sul fondale e consentiva al comune di Molfetta di conseguire e trattenere indebitamente pubblici finanziamenti ed erogazioni *una tantum* (dal 2009);

agli articoli 479 e 640-*bis* del codice penale, perché produceva una rendicontazione falsa e raggirante nella scheda descrittiva dei lavori fornita al Ministero dell'interno, omettendo di aver ricevuto contributi pubblici superiori alle necessità e inducendo con tale comportamento in errore il Ministero (novembre 2011);

all'articolo 479 del codice penale, perché attestava falsamente il rispetto del patto di stabilità del comune di Molfetta per gli anni 2009, 2010 e 2011.

Secondo l'accusa, il senatore Azzollini ha agito anche abusando dei poteri di senatore e di Presidente della Commissione bilancio del Senato, commettendo il reato di cui all'articolo 336 del codice penale (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale). Lo stesso, in particolare, avrebbe usato violenza morale nei confronti di un ricercatore dell'ISPRA e dei componenti il Comitato tecnico scientifico per il risanamento delle aree

portuali del Basso Adriatico, affinché i lavori di prospezione cominciassero nel porto di Molfetta (giugno 2008). Tale reato si è prescritto il 30 giugno 2013.

Inoltre, sempre abusando dei poteri di senatore e di Presidente della Commissione bilancio del Senato, avrebbe usato violenza morale nei confronti del dirigente del servizio ecologia della Regione Puglia al fine di ottenere l'autorizzazione al dragaggio dei fondali interessati dalla realizzazione del nuovo porto commerciale di Molfetta (maggio 2010).

Il Giudice per le indagini preliminari ha accolto l'istanza del pubblico ministero per l'inoltro al Senato della Repubblica della richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni nei confronti del senatore Azzollini, rigettando invece, come precedentemente sottolineato, l'istanza avanzata dalla Procura di utilizzazione dei tabulati telefonici.

La difesa del senatore Azzollini ha eccepito la violazione dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, come pure alcune nullità di tipo procedurale. Il Giudice per le indagini preliminari, dopo aver rigettato le eccezioni procedurali, fa riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007 per evidenziare come nel caso di specie non trovi applicazione l'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 (relativo alle intercettazioni dirette) quanto l'articolo 6 della stessa legge (relativo alle intercettazioni effettuate su utenze di terzi).

Il Giudice per le indagini preliminari precisa inoltre che la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche ha oggetto

un'utenza in uso a Vincenzo Balducci ed è stata concessa non per il reato di abuso d'ufficio, quanto per quello di associazione a delinquere, turbativa d'asta, frode nelle pubbliche forniture e corruzione.

Le telefonate sull'utenza del signor Balducci sono state effettuate dal 4 al 6 maggio 2010 e va evidenziato che il senatore Azzollini, iscritto nel registro degli indagati per il reato di abuso d'ufficio in data 16 marzo 2009, veniva iscritto il 30 aprile 2012 anche per i reati di truffa e truffa aggravata, mentre il 5 agosto 2013 veniva iscritto per il reato di associazione a delinquere.

Su un'utenza intestata alla Cooperativa muratori e cementisti, in uso al signor Calderoni, è stato poi richiesto l'utilizzo di intercettazioni telefoniche relativamente a due telefonate, effettuate il 4 maggio 2010.

* * *

Passando all'analisi delle ragioni sottese alla decisione della Giunta, si fa presente che la seconda integrazione istruttoria, deferita alla Giunta stessa il 3 settembre 2014, ha lasciato emergere, nell'ambito delle richieste di proroga delle indagini preliminari, l'indicazione del titolo di reato di associazione a delinquere per tutti i coindagati e quindi anche per il senatore Azzollini. La stessa Procura nella lettera del 21 agosto 2014 (a firma dei pubblici ministeri dottor Michele Ruggiero e dottor Antonio Savasta) dichiara testualmente: *"Le rappresento come non debba trarre in inganno - con riguardo alla posizione giuridica dell'Azzollini Antonio - la circostanza*

dell'indicazione cumulativa e indifferenziata (omissis) dei titoli di reato (compreso quello ex 416 c.p.) (omissis)".

In realtà la predetta indicazione indifferenziata dei titoli di reato (e quindi anche di quello di cui all'articolo 416 del codice penale) non solo può trarre effettivamente in inganno, ma è altresì suscettibile di creare un ragionevole dubbio in ordine alla data dell'effettivo inizio delle indagini nei confronti del senatore Azzollini per tale fattispecie criminosa.

E in tal caso il principio, costituzionalmente rilevante, del *favor rei* comporta la logica conseguenza che il dubbio su un elemento così significativo per la valutazione dell'occasionalità o meno delle intercettazioni su utenze di terzi (ossia il dubbio sulla data di iscrizione per il reato per il quale è richiesta l'intercettazione stessa, ossia l'associazione a delinquere) determini inevitabilmente il rigetto della richiesta di autorizzazione.

Ma anche a seguire la tesi prospettata implicitamente dall'autorità giudiziaria - ossia quella dell'errore materiale - i profili di dubbio non sono risolti. Infatti, nel caso di specie l'iscrizione del senatore Azzollini per il reato di concorso in abuso d'ufficio, risalente al 19 marzo 2009, rendeva prevedibile un'interlocuzione abituale tra i vari concorrenti e, conseguentemente, rendeva concretamente configurabile per l'autorità inquirente il rischio che intercettando le conversazioni sulle utenze telefoniche intestate a terzi si potesse intercettare indirettamente anche il parlamentare in questione.

Quindi, nel caso di specie l'autorità giudiziaria, pur non perseguendo in via diretta l'obiettivo di intercettare le conversazioni telefoniche del senatore Azzollini attraverso le utenze di terzi, non poteva non rappresentarsi la probabilità (o quantomeno la concreta possibilità) che intercettando terzi concorrenti nel reato, si intercettasse anche il parlamentare coinvolto in tale concorso.

In tale contesto complessivo, la circostanza della natura del reato iscritto nel registro degli indagati potrebbe risultare irrilevante. Infatti, anche se in via meramente ipotetica considerassimo che la data del 16 marzo 2009 il senatore Azzollini fosse stato iscritto solo per concorso nel reato di abuso d'ufficio (e non quindi per il reato di associazione a delinquere), sarebbe stato tuttavia prevedibile che lo stesso, anche nella sua qualità di

sindaco del comune committente dei lavori pubblici in questione, potesse intrattenere rapporti e colloqui abituali e ripetuti con il soggetto incaricato di realizzare l'opera stessa (e peraltro concorrente nel reato di abuso d'ufficio).

Tale circostanza risulta assorbente rispetto ad altre questioni emerse nel corso dell'istruttoria e in particolare a quella attinente alla data effettiva di iscrizione del senatore Azzollini per il reato di associazione a delinquere.

* * *

Per le sopra esposte argomentazioni la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche nei confronti del senatore Antonio Azzollini.

MOSCARDELLI, *relatore*